

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA FRUIBILITÀ E PER L'ACCESSO TELEMATICO AI DATI ANAGRAFICI DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_ DA PARTE DI ECOMONT srl AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 82/2005 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)".**

**Tra**

Il Comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Comune", con sede in \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella qualità \_\_\_\_\_, responsabile al trattamento della banca dati anagrafe;

**e**

**Ecomont srl** con sede in Longarone (BL) – Z.I. Loc. Villanova, 27 - Codice Fiscale 00651770257 – PEC ecomont@pec.reviviscar.it, in persona di DALLA MARTA Ivan, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri,

**Premesso che**

- per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (art.3 *bis* legge 7 agosto 1990 n. 241);
- i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni (art. 18 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241);
- le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
- qualunque dato, anche quello anagrafico, trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal Regolamento UE N. 679/2016 e dal D. Lgs.101/2018;
- l'AgID ha adottato nel giugno del 2013 le "*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*" v. 2.0;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*" del 2 luglio 2015 ha confermato le specifiche misure tecniche e organizzative già individuate nelle Linee guida dell'AgID di cui sopra, prescrivendo pertanto alle Pubbliche Amministrazione l'adozione delle stesse;
- l'articolo 50, comma 2-ter, del D.lgs. 82/2005 dispone che le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi;
- l'art. 62 del D.Lgs. 82/2005, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), nello stabilire la fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, mediante l'adesione delle stesse agli schemi di accordi di fruizione predisposti dal Ministero dell'Interno e da stipulare con il medesimo ministero, sottolinea al comma 3 che, al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR e che «i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto»;
- l'art. 5, comma 4 del D.P.C.M. 194/2014 «Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente», prevede che: «Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco»;

- il Comune, nella figura del Sindaco, è titolare esclusivamente del trattamento dei dati anagrafici delle persone residenti nel territorio comunale e pertanto la banca dati anagrafica oggetto della presente convenzione è esclusivamente la banca dati comunale (locale) dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune di \_\_\_\_\_, costantemente allineata a ANPR, ma che rende accessibili solo i dati anagrafici delle persone residenti in questo Comune o iscritte all'AIRE di questo Comune e non la banca dati nazionale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (nel seguito anche Codice Privacy) e il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito anche GDPR), che forniscono disciplina generale alla materia della protezione dei dati personali;

Visti:

- la deliberazione \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione, incaricando il Sindaco della sottoscrizione e di tutti gli adempimenti necessari alla regolare esecuzione;
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- il DPR 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, in particolare gli artt. 33 e 34;
- la legge 7 ottobre 1988, n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero;
- il DPR 6 settembre 1989, n. 323 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, in particolare l'art. 2;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare l'art. 43;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, in particolare l'art. 50 e 62;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali,

### **si conviene e si stipula quanto segue**

La premessa e quanto in essa richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il Comune autorizza Ecomont srl alla fruibilità o accesso telematico diretto, a seconda dei servizi delegati, di cui all'allegato b, ai dati anagrafici della banca dati Anagrafica di questo Comune per le finalità istituzionali e per le attività di competenza dell'ente fruitore per delega ricevuta da questo Comune, al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché per bonificare le banche dati, accertare atti, fatti, qualità e stati soggettivi, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione (specificati nell'allegato b), potrà essere autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, solo se Ecomont srl motiva la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche di questo Comune lo consentano, con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

#### **Art. 2 – Privacy e ruoli**

Alla presente Convenzione fa parte integrante l'"allegato a" relativo alla privacy.

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni originali contenute nella banca dati oggetto della convenzione, nonché dell'applicativo utilizzato. Ha l'esclusiva competenza a gestire, definire e

modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati e la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali o organizzative, ovvero nel caso ritenga di effettuare modifiche e innovazioni tecniche relative al sistema.

Ecomont srl assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati oggetto di comunicazione e consultazione.

Ove necessario per esigenze organizzative, Ecomont srl designa sub Responsabili del trattamento, anche mediante suddivisione dei compiti.

L'elenco dei sub Responsabili viene indicato nell' "allegato a" che fa parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 3 – Obblighi del Responsabile del Trattamento - Fruitore**

Ecomont srl diventa Fruitore dei dati e Responsabile del Trattamento.

La stessa si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nell' "allegato b" e nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e dal Codice della Privacy;
- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli appartenenti alle categorie particolari di dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e rispettando i canoni di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- limitare l'accesso telematico ai dati esclusivamente a proprio personale indicato nell' *allegato b*, autorizzato al trattamento dei dati per i servizi delegati;
- impartire, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy, precise e dettagliate istruzioni ai sub-Responsabili e ai propri incaricati, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. In particolare, in relazione alle proprie capacità dimensionali, il Responsabile adotta le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi. Tali misure sono descritte all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>;

Si considerano misure adeguate alla protezione dei dati personali le procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione univoca dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali, a titolo esemplificativo, l'identificazione univoca di una persona oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

comunicare la sopravvenuta necessità di variazione sui nominativi autorizzati al trattamento dei dati individuati con la procedura di cui all'art. 4 o la necessità di accesso a dati ulteriori rispetto a quelli indicati nell'allegato b di cui all'art. 1, tramite posta elettronica certificata (pec) entro 30 gg. dall'evento;

non cedere a terzi i dati e le informazioni oggetto di accesso e di trattamento in applicazione della presente Convenzione al di fuori dei casi consentiti dalla legge in relazione alle specifiche finalità per le quali è autorizzato l'accesso.

Ai soggetti autorizzati in applicazione della presente convenzione non è consentito riprodurre, comunicare, diffondere o comunque utilizzare nessun dato o informazione contenuti nella banca dati anagrafica per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, a pena di risoluzione del contratto ed eventuale risarcimento danni.

### **Art. 4 – Modalità di accesso.**

Ecomont srl che aderisce alla Convenzione potrà accedere al servizio, a norma di legge:

- a) tramite SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di accedere con un'unica credenziale digitale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati (*se predisposto*);
- b) tramite Carta di identità Elettronica (*se predisposto*);
- c) tramite credenziali rilasciate dal Comune;

Ecomont srl comunica le generalità degli operatori incaricati del trattamento dei dati della banca dati anagrafica comunale da autorizzare all'accesso telematico indicando i dati necessari per l'attivazione dell'utenza.

Ad ogni autorizzato al trattamento dei dati il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato, limitato a quanto strettamente necessario (*specificato nell'allegato b*) e conforme ai fini di cui alla presente Convenzione.

Il Comune si riserva il diritto di modificare le modalità tecniche di accesso in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso.

Il Comune assegna un identificativo per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun utente autorizzato, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo. Il Comune si riserva il diritto di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema e di comunicare immediatamente a Ecomont srl le motivazioni della disabilitazione.

E' garantita al Comune la possibilità di monitorare in ogni momento gli accessi alla banca dati anagrafica mediante monitoraggio dei file log per consentire la verifica delle interrogazioni effettuate e la possibilità di recuperare, per il tempo di conservazione dei log, la data di accesso, i dati visualizzati e l'identità dell'operatore che ha effettuato l'accesso.

È esclusa in ogni caso la possibilità per Ecomont srl di apportare modifiche e alterare i dati presenti nella Banca dati anagrafica comunale nonché di estrarre automaticamente e massivamente dati dalla banca dati anagrafica comunale.

#### **Art. 5 Misure tecniche e organizzative**

Ecomont srl è obbligato ad adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR ed in particolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel fare ciò Ecomont srl deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

In caso di Data Breach Ecomont srl sarà obbligata a darne immediato avviso al Comune.

#### **Art.6 Titolarità della banca dati**

Il Servizio è basato sulla banca dati Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito, l'"ANPR") per quanto concerne i dati anagrafici. L'accesso ai dati è comunque operato sulla versione dei dati che rappresenta la copia dei dati effettivamente inseriti o da inserire nell'ANPR.

#### **Art. 7 Limitazioni e responsabilità**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, Ecomont srl si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni perdita, costo, sanzione, danno e/o da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione all'uso dei dati e delle informazioni di cui al presente accordo.

Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'adempimento di una prestazione connessa alla fruibilità dei dati cui al presente accordo, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati, non rientranti nella propria sfera di responsabilità.

#### **Art. 8- Oneri economici**

L'accesso alla banca dati è fornito gratuitamente dal Comune, salvo i contributi imposti per legge.

Rimangono a carico di Ecomont srl i costi derivanti dalla interconnessione con i propri sistemi, inclusi quelli derivanti dalla eventuale necessità di attrezzatura hardware.

#### **Art. 9 – Decorrenza e recesso.**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione.

Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione della fruibilità dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata a mezzo PEC, con un preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, Ecomont srl ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) a giorni lavorativi da inviare al Comune a mezzo della PEC indicata nel presente accordo.

Tutte le comunicazioni previste in applicazione della presente convenzione dovranno essere fatte tramite posta elettronica certificata (pec) dell'ufficio protocollo del Comune e di Ecomont srl.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa al presente accordo è quello di Belluno.

#### **Art. 11 – Spese e disposizioni finali**

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato b) del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non è soggetto a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Si dà atto che la presente convenzione è conforme, per le parti applicabili, al documento dell'AgID adottato nel giugno del 2013 "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni" v. 2.0.

#### **Art. 12 - Firma digitale**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC da parte del Comune dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di \_\_\_\_\_  
Il Sindaco/Commissario protempore  
(f.to digitalmente)

Per Ecomont srl  
*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
(f.to digitalmente)